



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

Ordinanza n. 11 del 09.03.2020

Oggetto: disposizioni atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS).

IL SINDACO

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'ordinanza n.6/2020 del Presidente della Regione Toscana "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 10/2020

- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel territorio comunale si applicano le seguenti misure dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove determinazioni.

ORDINA

- a) Ai Gestori di tutte le attività commerciali presenti sul territorio Comunale di predisporre la permanenza dei fruitori ad una distanza minima di un metro l'uno dall'altro;
- b) Il divieto all'interno dei pubblici esercizi, ristoranti compresi, e di locali anche privati di organizzare manifestazioni e iniziative di intrattenimento di qualsiasi natura;
- c) I titolari di alberghi e strutture ricettive in genere, nonché i privati proprietari di abitazioni date in locazione anche temporanea sono obbligati al momento dell'arrivo a dare immediata comunicazione, all'indirizzo email protocollo@comune.capoliveri.li.it o direttamente all'ufficio di polizia municipale, della provenienza e delle generalità degli ospiti;

- d) L'obbligo di Isolamento fiduciario volontario per quanti arrivano dalle zone come individuate dal DPCM del 8/3/2020 o da quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, dovrà essere effettuato presso il proprio domicilio. Nel caso in cui gli stessi siano alloggiati presso strutture ricettive e/o alberghiere, tale periodo di isolamento fiduciario volontario dovrà essere effettuato all'interno delle strutture stesse con oneri posti a loro carico ;
- e) Il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, rendendo obbligatorie le direttive e raccomandazioni in precedenza diramate;
- f) L'obbligo per i titolari di tutti i luoghi aperti al pubblico, di mettere a disposizione degli avventori, all'ingresso dei locali e all'interno, gel e altri liquidi igienizzanti;
- g) Alla luce delle disposizioni restrittive riguardanti la permanenza dei fruitori ad una distanza minima di un metro l'uno dall'altro è data facoltà ai titolari dei pubblici esercizi, ristoranti compresi, di anticipare la chiusura dei locali o di decidere la chiusura stessa. Tali determinazioni dovranno essere comunicate all'Ufficio Commercio del Comune di Capoliveri.
- h) Ai Direttori delle attività commerciali all'insegna di COOP, CONAD e BRICO OK presenti sul territorio di Capoliveri sono tenuti a consentire l'ingresso e a garantire che all'interno dei locali non siano presenti contemporaneamente clienti in numero superiore a quanto di seguito specificato:
 COOP di Capoliveri in Viale Australia non oltre n. 20 persone per volta;
 CONAD di Capoliveri in Via Mazzini non oltre 10 persone per volta;
 BRICO OK di Capoliveri Loc. mola non oltre 10 persone per volta;
 E' ribadito l'obbligo per gli stessi di mettere a disposizione degli avventori all'ingresso dei locali e all'interno, gel e altri liquidi igienizzanti, nonché l'obbligo per il personale dipendente, in particolar modo per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e alle casse di utilizzare mascherine e guanti;
- i) I direttori dell'Ufficio postale e delle banche operanti sul territorio comunale sono tenuti a consentire l'accesso agli uffici di competenza nel contingente di una persona per sportello, con l'obbligo di attesa all'esterno della porta d'ingresso. Grava sugli stessi l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori all'ingresso esterno dei locali e all'interno, gel e altri tipi di igienizzanti nonché, l'obbligo per il personale dipendente in particola modo per gli addetti agli sportelli di utilizzare mascherine e guanti.

RACCOMANDA

lo scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie:

- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:
Prefettura di Livorno
Vice Prefettura- Ufficio Distaccato di Portoferraio;
Regione Toscana
Asl Toscana Nord Ovest
Dipartimento Funzione Pubblica
Società/Associazioni sportive aventi sede legale nel Comune di Capoliveri
Caput Liberum srl
Stazione Carabinieri Capoliveri
Polizia Municipale Capoliveri
Comuni elbani
Coop
Conad
Brico ok
Esercizi pubblici
Circolino Lacona

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al Tar entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Il Sindaco

f.to Sig. Andrea Gelsi